

LEGGE PROVINCIALE SULLA PESCA

Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60

Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento

(b.u. 27 dicembre 1978, n. 67)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla pesca", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 1

Ai fini della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonché di una più equa regolamentazione delle acque agli effetti della pesca, sono dichiarati estinti, nelle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento e in quelle in esse confluenti, i diritti esclusivi di pesca detenuti a qualunque titolo da privati, società ed enti.

La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla dichiarazione di cui al comma precedente, determinando contestualmente l'indennizzo di cui all'articolo 2. In ordine alle priorità per procedere alla dichiarazione predetta, sarà sentito il comitato provinciale della pesca.

Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca dei comuni e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, che sono tenuti ad esercitarli, a pena di decadenza, sia direttamente sia mediante concessione ad associazioni o società di pescatori sportivi secondo le disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi altresì i diritti di uso civico di pesca riconosciuti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, purché esercitati, a pena di decadenza, secondo le norme della presente legge.

Questa legge non si applica agli impianti artificiali di pesca sportiva gestiti privatamente e agli impianti artificiali di piscicoltura ad uso commerciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34 e dall'art. 1 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 2

I proprietari di diritti esclusivi di pesca estinti in virtù della presente legge hanno diritto ad un'indennità di espropriazione determinata in base al reddito medio annuo delle acque diviso per il coefficiente 0,09 per le acque stagnanti e per il coefficiente 0,12 per quelle correnti.

Ai fini della determinazione del reddito medio annuo delle acque correnti il prodotto ittico è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti stabiliti per singolo corso d'acqua nell'allegata tabella A; per le acque stagnanti è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti previsti per i principali laghi nell'allegata tabella B.

Per le acque stagnanti non indicate nella tabella saranno assunti i parametri relativi al lago di pari o di più prossima quota altimetrica indicato nella tabella stessa.

Il valore da attribuire a ciascuna unità di prodotto ittico di cui ai commi precedenti viene determinato dalla Giunta provinciale tenuto conto dei prezzi medi dell'anno antecedente l'esproprio: rispettivamente delle trotelle per le acque correnti e delle carpe

per le acque stagnanti, risultanti dal listino prezzi della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, ridotti del 50 per cento.

NOTE AL TESTO

Il quarto comma è stato così modificato dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.

Art. 3

Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2, i titolari dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche della provincia devono presentare all'ufficio provinciale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione relativa al riconoscimento e all'esercizio dei predetti diritti.

Art. 4

La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione il diritto di pesca per un periodo tra i nove e i quindici anni ad associazioni o società di pescatori sportivi locali.

In relazione all'esercizio di fatto di diritti esclusivi da parte dei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino anteriormente all'entrata in vigore del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, il diritto di pesca può altresì essere dato in concessione ai comuni medesimi. Per l'esercizio della concessione i comuni potranno avvalersi di associazioni o società di pescatori sportivi locali.

Per associazioni o società di pescatori sportivi locali si intendono quelle associazioni o società a dimensione sub-provinciale che non siano sezioni o organi periferici di associazioni o società o federazioni di pescatori sportivi a dimensione sovraprovinciale.

Le concessioni dovranno essere assentite, di norma, per zone omogenee, quali risultano dalla carta ittica.

In via provvisoria e comunque non oltre novanta giorni dalla adozione della carta ittica, la Provincia, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione a società o associazioni di pescatori sportivi locali le acque i cui diritti esclusivi di pesca siano stati dichiarati estinti a sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Le concessioni in atto al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, cessano alla scadenza prevista e possono essere rinnovate fino a non oltre novanta giorni dall'adozione della carta ittica. I disciplinari delle concessioni in atto all'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dovranno essere adeguati, per quanto incompatibili, con le norme della legge medesima.

Per il rilascio e il rinnovo della concessione ai sensi del primo comma non è richiesto il pagamento di alcun canone; con il provvedimento di concessione sono stabiliti la durata della concessione e gli obblighi del concessionario.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34, dall'art. 23 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26, dall'art. 12 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e dall'art. 2 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.*
- *Nel sesto comma, anziché "della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60" leggi, più correttamente, "di questa legge".*

Art. 5

La Giunta provinciale, sentite le associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5

bis, approva lo statuto tipo delle associazioni o società di pescatori sportivi, che dovrà garantire la democraticità e la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali si intende chiedere la concessione.

L'accesso alla qualità di socio per i non residenti può essere limitato esclusivamente per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 5 bis

1. La Provincia riconosce fino a due associazioni di secondo grado dei pescatori più rappresentative sul territorio provinciale, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme, quali interlocutori per il confronto con gli organi politici, amministrativi e tecnici competenti in materia di acque, di protezione ambientale e di gestione della fauna ittica ai fini della valorizzazione della pesca. A tal fine le associazioni devono essere costituite da almeno cinque associazioni concessionarie o proprietari di diritti esclusivi di pesca, quando essi esercitano direttamente questo diritto.

2. Le associazioni di secondo grado dei pescatori e la Magnifica Comunità di Fiemme possono formulare proposte all'amministrazione provinciale in materia di gestione della fauna ittica.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 5 bis 1

1. Per favorire la diffusione della pratica della pesca e la sua promozione nell'ambito dell'offerta turistica trentina, la Provincia promuove la realizzazione di interventi informativi e formativi attraverso la redazione e la distribuzione di materiale illustrativo e l'attivazione di percorsi didattici per l'apprendimento delle tecniche di insegnamento della pratica della pesca. I percorsi didattici sono organizzati dalla Provincia.

2. La Provincia rilascia a coloro che frequentano i percorsi didattici l'attestato di pescatore esperto. L'accesso al corso è consentito ai pescatori con almeno cinque anni di attività alieutica, svolti senza incorrere in violazioni, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

3. I pescatori esperti, anche organizzati in associazione, concorrono a promuovere la pratica della pesca anche in occasione di fiere ed eventi nazionali e internazionali e presso le strutture ricettive del Trentino.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 5 ter

1. Per favorire la partecipazione e il coinvolgimento informativo delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca nell'ambito delle attività amministrative provinciali incidenti sui corpi idrici che hanno effetti sulla pesca, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli con le associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis. I protocolli specificano gli ambiti e le modalità di partecipazione e

coinvolgimento delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca.

2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 6

La coltivazione delle acque deve basarsi, di norma, sull'incremento della produttività naturale dell'acqua da pesca nel riequilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, con particolare riferimento alla trota marmorata, e deve avvenire secondo le norme del regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il regolamento deve in particolare contenere:

- a) i criteri di massima per la coltivazione delle acque;
- b) i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonché le limitazioni di cattura;
- c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;
- d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
- e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.

Su conforme parere del comitato provinciale della pesca, l'assessorato competente può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione di cui al primo comma, purché in acque chiaramente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

I titolari dei diritti esclusivi di pesca e le associazioni concessionarie dei diritti di pesca su acque pubbliche della provincia possono adottare regolamenti interni, valevoli sulle proprie acque, contenenti prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca nonché le modalità d'uso e compilazione del libretto di controllo catture, fermo restando il rispetto della presente legge e delle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della medesima.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8. e dall'art. 7 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

ATTUAZIONE

Per il regolamento d'esecuzione vedi il d.p.g.p. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

Art. 6 bis

1. Per favorire condizioni idonee alla riproduzione e alla vita delle specie ittiche, in tutte le acque da pesca del territorio provinciale è consentita la pesca a prelievo nullo. In tal caso, prima d'iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare nel libretto delle catture la giornata di pesca a prelievo nullo durante la quale è vietato trattenere il pesce.

2. Per le finalità previste dal comma 1, i concessionari e i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, possono istituire zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Il regolamento definisce inoltre le soglie numeriche o dimensionali dei corsi d'acqua e dei laghi in concessione od oggetto di diritto esclusivo al di sopra delle quali è obbligatoria l'istituzione di zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce.

3. L'obbligo di annotazione nel libretto delle catture dei capi catturati non si applica

alla pesca esercitata ai sensi dei commi 1 e 2, salvo diversa disposizione stabilita nell'ambito dei regolamenti interni dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pesca è esercitata mediante l'utilizzo di esche artificiali con caratteristiche volte alla tutela della fauna ittica, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 7

1. È istituito il comitato provinciale della pesca, organo tecnico consultivo della Giunta provinciale in materia di coltivazione delle acque ed esercizio della pesca. Al comitato spettano i compiti stabiliti da questa legge e dal regolamento di esecuzione, nonché l'espressione di pareri tecnici su ogni altra questione inerente la tutela della fauna ittica e la gestione degli ambienti acquatici che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica e dalle associazioni dei pescatori. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore al quale è affidata la materia della pesca, con funzioni di presidente, o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica o un suo delegato;
- c) un esperto in ittiologia;
- d) un esperto in idrobiologia delle acque dolci;
- e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di concessioni idriche;
- f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche;
- g) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo;
- i) un veterinario della struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie;
- j) un rappresentante designato dalle articolazioni provinciali delle associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna;
- k) un rappresentante designato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS);
- l) undici rappresentanti dei pescatori sportivi designati dalle associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis; a ognuna spetta un numero di rappresentanti, comunque non inferiore a tre, proporzionale al numero dei pescatori rappresentati. Se le associazioni di secondo grado non sono istituite la Provincia provvede direttamente alla nomina;
- m) un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- n) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- o) un rappresentante designato dall'associazione provinciale più rappresentativa delle ASUC.

2. I componenti del comitato provinciale della pesca sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e durano in carica per la durata della legislatura.

3. Esercita le funzioni di segretario del comitato il funzionario della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica.

4. Per acquisire informazioni su specifiche materie, nelle riunioni del comitato possono essere sentiti esperti nelle medesime materie.

5. Le designazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 1, lettere j), k), l), m), n) e o), devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito anche in mancanza delle designazioni richieste, fatta salva la successiva integrazione con i componenti successivamente designati.

6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34 e così sostituito dall'art. 9 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 8

Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali dovrà attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, il comitato provinciale della pesca predispone la "Carta ittica", articolata per bacini idrografici, all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

La carta ittica è approvata con deliberazione della Giunta provinciale.

La carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, ha carattere vincolante anche per quanto attiene la scelta delle specie da immettere nelle acque per il piano di miglioramento e per la localizzazione di attività programmate ai fini dell'incremento della pesca dell'assessorato competente e dai concessionari del diritto di pesca.

Qualora il comitato provinciale della pesca non predisponga la carta ittica entro dodici mesi dal suo insediamento, provvede direttamente la Giunta provinciale.

Art. 9

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, previo parere del comitato provinciale della pesca, può vietare temporaneamente, dove e quando occorre, la pesca di una o più specie ittiche, o può disporre limitazioni temporanee in ordine al tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche e pasturazioni, e comunque può adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 10 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 11 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 11

Ai fini di prevenire la diffusione di malattie infettive, il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nelle acque pubbliche e in quelle in esse confluenti deve essere preventivamente sottoposto a controllo del veterinario territorialmente competente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che rilascia

idonea attestazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34 e dall'art. 12 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 12

L'esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell'abilitazione alla stessa e del permesso del concessionario o del proprietario del diritto esclusivo di pesca.

La licenza di pesca, di durata illimitata, è rilasciata alle condizioni e con le modalità determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Non è richiesta la licenza di pesca:

- a) ai titolari di permessi d'ospite;
- b) al personale che, a norma di legge, è autorizzato a catturare esemplari per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) ai dipendenti dei concessionari o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, per la cattura di pesci per le campagne ittiogeniche e per le operazioni di salvaguardia del pesce;
- d) ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca.

La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall'art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 (per una disposizione transitoria sull'entrata in vigore di questa modificazione vedi lo stesso art. 14, comma 6) e dall'art. 13 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 13

Limitatamente all'esercizio della pesca nel territorio della provincia di Trento, il rilascio della licenza di pesca è subordinato al possesso da parte del richiedente dell'abilitazione alla pesca.

L'abilitazione alla pesca si consegue mediante la partecipazione ad apposito corso di formazione per la cui organizzazione la Provincia si avvale anche della collaborazione delle associazioni o società di pescatori sportivi locali o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca. Criteri e modalità per l'ammissione e per lo svolgimento del predetto corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai soggetti indicati nell'articolo 12, terzo comma.

L'abilitazione conseguita nella provincia autonoma di Bolzano sostituisce a tutti gli effetti l'analogo requisito previsto al primo comma dell'articolo 12.

Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che sono in possesso di una licenza di pesca valida o che lo siano stati per almeno un quinquennio viene rilasciato il documento di abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda all'ufficio provinciale competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34, dall'art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 14 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 13 bis *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 67 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 14

1. I concessionari o i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, rilasciano permessi annuali e permessi d'ospite validi anche per parte delle acque o per particolari tipi di pesca.

2. I permessi annuali sono rilasciati dai concessionari a tutti i soci.

3. I permessi annuali sono rilasciati, su richiesta, dai proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, a tutti i residenti nell'ambito territoriale su cui insiste il diritto esclusivo di pesca; i permessi annuali sono rilasciati dalla Magnifica Comunità di Fiemme a tutti i vicini, individuati dal suo statuto. I permessi annuali possono essere rilasciati, inoltre, ai non residenti e ai non vicini, salva la possibilità di negarli per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.

4. Il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca, se esercita direttamente questo diritto, rilasciano i permessi d'ospite per tutto il periodo d'apertura della pesca fissato per i soci. La validità dei permessi d'ospite non può superare i trenta giorni consecutivi. Per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca possono chiedere alla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica l'autorizzazione a limitare il numero dei permessi d'ospite.

5. Due o più concessionari o proprietari di diritti esclusivi di pesca possono rilasciare un unico permesso di pesca d'ospite valido sulle loro acque o su parte di esse.

6. Il costo massimo dei permessi d'ospite è stabilito annualmente dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, previo parere del comitato provinciale della pesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 16 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 14 bis

1. Per l'esercizio della pesca sportiva sul lago di Garda non è richiesto il possesso della licenza di pesca né dell'abilitazione alla pesca.

2. Sul lago di Garda la pesca sportiva è ammessa senza permesso salvo che il regolamento di esecuzione non disciplini l'obbligo di acquisire permessi annuali o permessi d'ospite.

3. Il regolamento di esecuzione stabilisce divieti e limitazioni all'attività di pesca sul lago di Garda per la tutela della fauna ittica.

4. La Provincia promuove accordi con le altre regioni rivierasche al fine di definire divieti e limitazioni comuni per la conservazione della fauna ittica e la gestione della pesca nel lago di Garda.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 15

1. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque.

2. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari, inoltre, un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la gestione e valorizzazione delle acque da parte del singolo gestore.

3. La Provincia può concedere ai concessionari e alle associazioni di secondo grado dei pescatori indicate nell'articolo 5 bis un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la realizzazione di pubblicazioni volte a favorire la divulgazione della conoscenza degli ambienti acquatici trentini e della fauna ittica.

4. Il contributo previsto dai commi 2 e 3 è elevato fino al 90 per cento, per un periodo massimo di dieci anni, per le associazioni risultanti dall'accorpamento di due o più associazioni concessionarie confinanti.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro revoca.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34, dall'art. 67, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così sostituito dall'art. 18 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

ATTUAZIONE

Per i criteri relativi alla concessione dei contributi vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 ottobre 2017, n. 1662.

Art. 16

A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritti all'esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissare ivi barche ed attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell'acqua da pesca. Chiunque nell'esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.

Art. 17

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, i lavori e le opere di qualsiasi specie sulle acque pubbliche, che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico, ad eccezione delle opere idrauliche e idraulico-forestali di competenza della Provincia, possono essere eseguiti previo parere del servizio provinciale competente in materia di fauna ittica, il quale può prescrivere l'adozione di misure atte a salvaguardare la fauna ittica.

Nell'ambito del procedimento per il rilascio di provvedimenti riguardanti l'utilizzazione delle acque pubbliche o la realizzazione di sbarramenti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), per assicurare la tutela del patrimonio ittico e degli equilibri biologici del corso d'acqua, è richiesto il parere del servizio competente in materia di fauna ittica anche in ordine all'eventuale necessità di rilascio d'acqua in misura superiore a quella prevista dal predetto articolo 16 novies della legge provinciale n. 18 del 1976.

Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

In caso di svasamento di serbatoi artificiali si osservano, anche ai fini della tutela del patrimonio ittico, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Della data di inizio dei lavori dovrà essere informato con quindici giorni di anticipo l'ufficio provinciale competente, che ne darà notizia tempestivamente agli interessati.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, esse vengono eseguite a cura della Provincia a spese dell'obbligato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 1 della l.p. 17 dicembre 2004, n. 11.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del terzo comma vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 giugno 2008, n. 1643 (b.u. 12 agosto 2008, n. 33).

Art. 18

La Giunta provinciale può imporre ai proprietari di opere o impianti che impediscano od ostacolino la migrazione dei pesci a monte o a valle, l'obbligo di provvedere alla costruzione ed alla manutenzione a proprie spese di idonee scale di monta o comunque di altri mezzi per la salvaguardia del patrimonio ittico.

Art. 19

È vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone dichiarate bandite di pesca.

Gli aventi diritto all'estrazione di sabbia e ghiaia sono obbligati a costruire un impianto di depurazione e decantazione dei fanghi in sospensione nelle acque defluenti dall'impianto per il sostentamento del materiale.

Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di sistemi idonei ad impedire il passaggio del pesce.

I proprietari di macchine idrauliche sono obbligati ad installare congegni che impediscano la penetrazione dei pesci nei canali di deflusso.

In caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta provinciale dispone la revoca delle concessioni e l'immediata sospensione delle relative attività.

Art. 20

Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello e per la sosta invernale possono, su richiesta del concessionario del diritto di pesca o col consenso del medesimo, anche d'ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della Giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione.

Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati od ordinati dal concessionario per l'allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinate bandite.

Sono bandite di diritto:

- a) i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;
 - b) acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno.
- I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 21

1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Concorrono alla vigilanza i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, nominati agenti giurati ai sensi delle norme di pubblica sicurezza secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale; alla vigilanza concorrono inoltre i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale e gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve.

3. Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, per consentire i necessari controlli, i pescatori devono aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 10 della l.p. 3 settembre 1987, n. 23. e così sostituito dall'art. 19 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 21 bis

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca svolgono attività tecniche rivolte alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione della fauna ittica e del suo ambiente, ivi comprese le attività di gestione degli impianti ittiogenici.

2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 21 sono definite le dotazioni minime di vestiario e di equipaggiamento per i guardapesca.

3. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze dei guardapesca, la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di pescatori di secondo grado previste dall'articolo 5 bis, organizza corsi di aggiornamento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 22

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
- b) sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque esercita la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite

- giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- d) sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
 - e) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
 - f) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20 o in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 bis;
 - g) sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
 - h) sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;
 - i) sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque violi le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

1 bis. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto articolo 40.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 34 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dall'art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 2 della l.p. 17 dicembre 2004, n. 11, dall'art. 67 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 21 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 23 - Art. 24 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

Art. 25

1. Le somme rimosse ai sensi dell'articolo 22 sono introitate nel bilancio della Provincia. La Giunta provinciale nella definizione degli stanziamenti di spesa per i fini di cui alla presente legge tiene conto delle somme rimosse ai sensi del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 12 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 26

Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge ed in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi le norme del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1064, e successive modificazioni.

Art. 26 bis

1. Fino alla loro modifica o integrazione continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 15 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 11 luglio 2018, n. 12.

Art. 27

Per i fini di cui all'articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, fino al 1987, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 200.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 28

Per i fini di cui agli articoli 8 e 15 sarà disposto annualmente, per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 100.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 29 - Art. 30 *omissis*

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

Tabella A
Produzione ittica media annua delle acque correnti

$$V/Km = B \times I \times K$$

V/Km = prodotto ittico medio annuo in kg. per km.

B = classe di fertilità

K = fattore di produzione

I = larghezza media fra le sponde

Tabella B

FIUMI	B	K
Adige	5	1,7
Noce	3	1,6
Avisio	2	1,4
Fersina	2	1,5
Leno	3	1,8
Sarca	2	1,2
Chiese	2	1,2
Ponale	2	1,2
Brenta	4	1,8
Cismon	3	1,6

Produzione ittica media annua acque stagnanti

$$V = a/10 \times B \times K$$

V = prodotto ittico medio annuo in kg.

a = superficie in are

B = classe di fertilità

K = fattore di produzione

LAGHI	B	K
Ledro	2	2,6
Garzonè, S. Giuliano, Vaccarsa	1	0,9
Molveno	1	1,7
Cavedine	1	1,4
Toblino e S.M.	1	1,2
Cei	1	4,5
Lases	1	2,5
Caldonazzo	4	3,1
Costabrunella	1	1,2
Ampola	1	4,3
Coste (Vigalzano)	4	3,1